

101

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1980 il giorno 15 del mese di aprile con inizio alle ore 15,30 in Milano, Via Ariosto 21, nella Sede della Gestione Governativa per i servizi pubblici di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como, si sono incontrati:



- in rappresentanza della Gestione: Dott.Ing. Pietro Santini, Gestore Governativo; dott. Emilio Guenzi, Dirigente; Geom. Giovanni Albani, Capo Ufficio.

- in rappresentanza del Personale dipendente dalla Gestione: Sigg.ri Aristo Orsi, Luciano Rizzardi, Mario Villa, Rappresentanti Regionali della Federazione Unitaria ^{TRASPORTI} CGIL, CISL, UIL Autoferrotranvieri e Internavigatori, assistiti dalle rappresentanze territoriali rappresentate dai Sigg.ri: Colarco Athos, Capra Vittorio, Rizzardi Luciano, Berto Rino, Girotti Luciano, Ferruggiara Antonio, Pastorello Adelino, Cresta Luigi, Tirelli Renato, nonché dalle rappresentanze aziendali dei laghi di Garda, Maggiore e di Como;

per definire, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 marzo 1980, i vari elementi costituenti la struttura della retribuzione mensile del personale di ruolo della Gestione Governativa.

Le parti concordano:

- a) Indennità sostitutiva di mensa: premesso che l'indennità in vigore dal 1° gennaio 1980 è pari a L. 6.210 (seimiladuecentodieci) mensili, si è provveduto, dapprima, a scorporare l'importo corrispondente alla percentuale dell' 1,50%, di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 26 luglio 1976, sulla media ponderale delle retribuzioni minime conglobate in vigore nel bimestre novembre-dicembre 1979. Detto importo è risultato di L. 3.633 (arrotondato a L. 3.630, per necessità meccanografiche). La parte residua, pari a L. 2.580, verrà inclusa ai sensi del punto b) del 3° comma dell'art. 5 del O.C.N.L. 12 marzo 1980, nelle Competenze Accessorie Unificate.



Si è poi provveduto, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 di detto C. C.N.L., al riproporzionamento della percentuale dell'indennità di mensa sulla nuova media ponderale della retribuzione conglobata; si è così riscontrato che l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, come sopra determinata in L. 3.630, corrisponde alla percentuale del 1,055% (uno virgola zerocinquantacinque per cento).

Detto importo di L. 3.630 mensili resterà fisso per tutto l'anno 1980, a meno che, dai riscontri bimestrali che la Gestione effettuerà, risulti un aumento od una diminuzione, superiore a 100 (cento) lire.

Anche per gli anni futuri, fermo restando quanto precisato al comma immediatamente precedente, l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa rimarrà fisso per tutto l'anno dopo essere stato determinato sulla media ponderale delle retribuzioni conglobate del bimestre novembre-dicembre precedente.

Aumenti periodici di anzianità (a.p.a.): per gli agenti assunti nel giorno 1 (uno) del mese, la maturazione degli a.p.a. decorrerà dal primo giorno del mese corrispondente alla maturazione del numero di anni previsti dall'art. 3 del C.C.N.L. 12 marzo 1980 e relative Norme Transitorie.

Per gli agenti assunti in giorni diversi dal giorno uno del mese, la maturazione degli a.p.a., corrisponderà con il giorno uno del mese successivo alla maturazione degli anni previsti dall'art. 3 di detto C.C.N.L. e relative Norme Transitorie.

In caso di avanzamenti, di promozioni e di cambi di qualifica, anche nell'ambito dello stesso livello, l'agente conserverà il numero di a.p.a. già acquisiti nella qualifica di provenienza, nonché le frazioni di biennio già maturato (punto 4° articolo 3 del C.C.N.L. 12 marzo 1980).

L'importo relativo al vecchio nono scatto, attribuito o da attribuire in base alle vigenti disposizioni, pari al 2,50% della retribuzione conglobata, verrà trasferito fra i "Trattamenti Sostitutivi".




La Sede di Milano e le tre Direzioni di Esercizio emaneranno, prima della corresponsione della retribuzione di maggio 1980, un Ordine di Servizio nel quale sarà precisato il numero di aumenti periodici di anzianità di ciascun agente riferito al 1° gennaio 1980 e la data di maturazione del successivo a.p.a.

c) Competenze Accessorie Unificate

Saranno costituite dalla somma:

- di alcuni elementi uguali per gli agenti di tutti i livelli
(premio di produzione e incremento traffico L. 20.000, caropane D. 260, eccedenza indennità sostitutiva di mensa L. 2.580; in totale L. 22.840);
- di un elemento variabile in relazione al livello di inquadramento
(importo della Competenza Accessoria Unificata, applicata, al 1° dicembre 1979, in ciascun livello agli agenti che non avevano maturato alcun aumento periodico di anzianità, detratto l'importo, trasferito nella nuova retribuzione conglobata ai sensi del comma 3° art. 4 del C.C.N.L. 12 marzo 1980 e corrispondente al 10% della retribuzione minima conglobata in atto al 1° gennaio 1978, comprendente i punti di contingenza maturati sino al 31 dicembre 1976);
- di alcuni elementi variabili, all'interno di determinati livelli, in base alla qualifica ricoperta, fermo restando il loro importo in atto (indennità di doppia mansione spettante alle qualifiche di Marinaio Bigliettaio, Marinaio Applicato di Bordo, Motorista di M/ve a.p., Marinaio Motorista di M/ve, Operaio Tecnico Motorista di M/ve, Conduttore Motorista di Motoscafo, Timoniere dei Traghetto di Verbania e di Como, e le indennità per patenti RINA spettanti agli Operai in possesso di dette patenti, durante il periodo di loro validità).

Gli importi corrispondenti alla incidenza sugli aumenti periodici di anzianità delle Competenze Accessorie Unificate applicata azien-
dalmente dal 1° dicembre 1979 (9% della retribuzione minima con-
globata virtuale in atto al 1° gennaio 1978 - già indennità di pre-



senza) verranno trasferiti fra i "Trattamenti Sostitutivi" ai sensi di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 5 del C.C.N.L. 12 marzo 1980.


d) Trattamenti sostitutivi: non competono agli agenti assunti dopo il 31 marzo 1980 (nota a verbale dell'art. 4Bis del citato C.C.N.L.), valgono a tutti gli effetti come retribuzione normale, e saranno determinati, per la parte da maturare, facendo riferimento alle basi di calcolo, alle misure ed ai tempi in atto presso la Gestione alla data del 31 dicembre 1979 (art. 5 comma 6° del C.C.N.L.).

Essi saranno costituiti:

- per gli aventi diritto, in base alle norme in vigore alla data del 31 dicembre 1979, dal nono avanzamento periodico di anzianità calcolato nella percentuale del 2,50% (due e cinquanta per cento) sulla retribuzione minima conglobata in atto al 1° gennaio 1978;
- per tutto il personale in servizio alla data del 31 marzo 1980; dagli importi corrispondenti al 9% (nove per cento) sull'incremento della retribuzione minima conglobata virtuale in atto al 1° gennaio 1978 per ciascuno dei nove aumenti periodici di anzianità già maturati o che verranno maturati dagli agenti di cui sopra in base alle norme in vigore prima della stipulazione del C.C.N.L. 12 marzo 1980. Gli agenti in servizio alla data del 31 marzo 1980 che, per avanzamento, promozione o retrocessione, ferma restando la conservazione del numero degli aumenti periodici di anzianità già acquisiti nella qualifica di provenienza nonché delle frazioni di biennio già maturate (punto 4 dell'art. 3 del C.C.N.L. 12 marzo 1980), saranno sistemati in un livello diverso, acquisiranno, in luogo di quello goduto precedentemente, il "Trattamento Sostitutivo" corrispondente al nuovo livello e numero di a.p.a.

e) Compenso per lavoro straordinario, festivo e notturno


Le parti riaffermano l'intendimento di applicare nella sua interezza il C.C.N.L. 12 marzo 1980, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 11.



di non modificare l'importo e le modalità di erogazione di dette indennità rispetto a quelle attualmente in vigore presso ciascuna Direzione di Esercizio, salvo il riproporzionamento delle indennità espresse in percentuale.

Circa queste ultime (indennità saltuarie e variabili già espresse in percentuale), le parti concordano di adottare le seguenti nuove percentuali, dopo di aver riscontrato che la loro applicazione non modifica gli importi attualmente erogati per le indennità stesse.


- A) Maggior nastro già 30% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà:
- Maggior nastro 22,62% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- B) Maggior nastro già 20% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà
- Maggior nastro 15,80% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- C) Minor riposo già 20% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale); diverrà
- Minor riposo 15,80% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- D) Spostamento riposo già 20% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà:
- Spostamento riposo 15,80% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- E) Maggiorazione domenicale guardie già 40% (N.L.G.) (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà:
- Maggiorazione domenicale guardie 29,83% (N.L.G.) (calcolato sulla quota oraria di retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- F) Spostato Riposo già 20% (N.L.C.) (calcolato sulla quota oraria della retribuzione normale di cui al punto c) dell'art. 6 del



di non modificare l'importo e le modalità di erogazione di dette indennità rispetto a quelle attualmente in vigore presso ciascuna Direzione di Esercizio, salvo il riproporzionamento delle indennità espresse in percentuale.

Circa queste ultime (indennità saltuarie e variabili già espresse in percentuale), le parti concordano di adottare le seguenti nuove percentuali, dopo di aver riscontrato che la loro applicazione non modifica gli importi attualmente erogati per le indennità stesse.

- A) Maggior nastro già 30% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà:
- Maggior nastro 22,62% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- B) Maggior nastro già 20% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà
- Maggior nastro 15,80% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- C) Minor riposo già 20% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale); diverrà
- Minor riposo 15,80% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- D) Spostamento riposo già 20% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà:
- Spostamento riposo 15,80% (calcolato sulla quota oraria della retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- E) Maggiorazione domenicale guardie già 40% (N.L.G.) (calcolato sulla quota oraria della retribuzione con anzianità individuale), diverrà:
- Maggiorazione domenicale guardie 29,83% (N.L.G.) (calcolato sulla quota oraria di retribuzione conglobata comprensiva degli aumenti periodici di anzianità)
- F) Spostato Riposo già 20% (N.L.C.) (calcolato sulla quota oraria della retribuzione normale di cui al punto c) dell'art. 6 del




C.O.N.L. 23 luglio 1976), diverrà:

- Spostato Riposo 19,07% (N.L.C.) (calcolato sulla retribuzione normale di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del C.C.N.L. 12 marzo 1980)

g) Premesso che l'impostazione del nuovo programma nell'elaboratore meccanografico che contabilizza le retribuzioni, ed il controllo dell'esattezza di tutti gli elementi che esso dovrà utilizzare ed elaborare, non consentono all'Azienda di corrispondere, il 27 del corrente mese di aprile, la retribuzione sulle nuove basi sopra determinate, le parti concordano di attribuire, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di aprile 1980, calcolata con le modalità fino ad ora in atto, un anticipo sui miglioramenti derivanti dal C.C.N.L. 12 marzo 1980 pari al L. 100.000 (centomila) per gli agenti in servizio dal 1° gennaio 1980, rapportato, per gli assunti dopo tale data e per coloro che sono soggetti a riduzioni, all'effettivo periodo di servizio. Detta somma sarà assoggettata alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.


La retribuzione del mese di maggio 1980 sarà invece corrisposta in base alla nuova struttura del salario, mentre con la retribuzione del mese di giugno 1980 verrà effettuato il ricalcolo della retribuzione per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 1980 ed il ricalcolo dei compensi variabili per il periodo 1° gennaio - 31 maggio 1980, conguagliandolo con l'anticipazione di L. 100.000 corrisposta il 27 aprile 1980.

Fatto, letto, sottoscritto



Nota a verbale

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente verbale, precisano che la ritenuta sindacale, che la Azienda effettua mensilmente per delega sui ruoli paga, dovrà essere applicata, nella percentuale e con le modalità attualmente in vigore, sulle nuove retribuzioni conglobate fissate dal C.C.N.L. 19 marzo 1980, a partire dalle paghe del mese di maggio 1980, senza effettuare ricalcoli per il recupero delle differenze relative ai mesi pregressi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned on the left side of the page.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'E' followed by a name, positioned on the right side of the page.

